

Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

CAPO I
MISURE DI ACCESO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art.1
MISURE TEMPORANE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

➤ **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione che:

- a) alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- b) alla data del 29 febbraio 2020, non devono avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

Le imprese che beneficiano della garanzie, inoltre, devono assumere l'impegno:

- a) per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- b) di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

➤ **Tipologia della garanzia**

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.

➤ **Ammontare e durata massima del Finanziamento**

Sono coperti dalla garanzia SACE S.p.A. i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia, non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- a) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale. **"e non € 25.000 come dichiarato nella conferenza Stampa del 06.04.2020 dal Ministro Patuanelli senza valutazione del merito creditizio"**;
- b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

➤ **Costi della garanzia**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 0,25 % per il primo anno, 0,50 % per il secondo e terzo anno, 1% per il quarto, quinto e sesto anno;

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art.5

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n.14 del 12 gennaio 2019

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

Art.6

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2020, non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2446, gli articoli, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter, articoli 2484, primo comma numero 4 e 2545-duodecies del codice civile commi secondo e terzo.

In altre parole in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 conseguite nell'esercizio in corso, i soci non dovranno né deliberare lo scioglimento della società per perdite, né saranno obbligati a ripianare le perdite attraverso finanziamento in conto capitale.

Art.7

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis comma primo n. 1 del c.c. può essere comunque operata se risulta sussistente nel bilancio di esercizio al 31.12.2019.

Art.8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2020, per i finanziamenti effettuati a favore della società non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

In altre parole non trova applicazione il principio della postergazione del rimborso dei soci.

Art.9

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi.

Art.10

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

I ricorsi per le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il periodo del 9.3.2020 e il 30.6.2020 sono improcedibili.

Art.11

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto che scadono nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020 sono sospesi e quindi non protestabili.

Gli assegni presentati all'incasso nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020 che non trovano copertura di fondi sul conto corrente non saranno dichiarati "impagato" dalle banche e non sarà applicata la commissione del 10% prevista dalla normativa.

I termini della levata del protesto dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito già trasmessi alle Camere di Commercio sono sospesi.

Per quelli già annotati in questo periodo annotati nel registro dei protesti, le camere di commercio provvederanno alla cancellazione d'ufficio.

Art.12

Fondo di solidarietà mutui "prima casa" cd "Fondo Gasparrini"

L'accesso al fondo di solidarietà mutui prima casa, previsto per i liberi professionisti ed imprese è esteso anche ai lavoratori autonomi.

Ed è applicabile anche ai mutui con meno di un anno di ammortamento.

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18

Sospensione Versamenti tributari e contributivi per i soggetti con ricavi fino a 50 ml di euro.

La sospensione dei versamenti per i lavoratori Autonomi, professionisti e imprese è soggetta alla verifica di perdita di fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. In particolare per ottenere la sospensione del versamento delle ritenute lavoro dipendente, contributi previdenziali e assistenziali, iva è necessario verificare che c'è stata una riduzione del 33% di fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo dell'anno 2019, e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del 2019.

La sospensione di tali versamenti opera in automatico per le attività per tutti i soggetti che hanno iniziato dopo il 31.03.2019.

I tributi e contributi da F24 che hanno beneficiato della sospensione, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo senza interessi.

La sospensione non si applica al pagamento delle ritenute dei lavoratori autonomi. Rit.1040.

L'agenzia delle Entrate ha previsto dei controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla sospensione.

Art. 19

Sospensione dell'applicazione della ritenuta di acconto e relativo versamento

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art.20

Metodo previsionale acconti giugno 2020

Il D.L. 23 del 08.04.2020 ha previsto la non applicazione delle sanzioni qualora, per l'anno d'imposta 2020 gli acconti versati risultano non inferiori all' 80% dell'imposta dovuta sulle dichiarazioni Unico 2021.

Art. 21

Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, precedentemente sospesi nel mese di marzo dal Decreto Cura Italia, sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 aprile 2020**.

Art. 22

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Il termine di presentazione per l'anno 2020 delle Certificazioni uniche è stato prorogato al 30 aprile 2020.

Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva presentazione effettuata entro il 30 aprile 2020 non si applica.

Art. 29

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

Le parti che si sono costituite in giudizio in modalità analogica nel contenzioso tributario, sono tenute a notificare e depositare i successivi atti in modalità telematica.

Il termine di sospensione per i processi tributari è fissato al 31 maggio 2020.

Art. 30

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per l'anno 2020. Le modalità operative per usufruire del credito d'imposta saranno regolate da un successivo decreto.

Art. 34

Divieto di cumulo pensioni e reddito

I professionisti iscritti alle Casse private per beneficiare del contributo di €. 600,00 devono essere iscritti esclusivamente alla cassa di previdenza e non essere titolari di reddito di pensione.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 35

Rinvio dei termini processuali

Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente sono state rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie.

Hanno collaborato: Marco Del Giudice – Domenico Molisso - Antonio Moltelo – Pasquale Ravo

Il Presidente A.N.C. Nola

Dott. Domenico Molisso